

DIRETTIVA 2003/73/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2003

recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE definisce il formato del poster da affiggere in tutti i punti vendita di autovetture nuove.
- (2) Occorre provvedere all'utilizzo di moderni strumenti di comunicazione (display elettronici) e prevenire l'uso di tecniche di aggiornamento dei poster più difficili da impiegare.
- (3) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (4) Le associazioni di consumatori e le parti interessate sono state consultate.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 1999/94/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) G.U.L. 12 del 18.1.2000, pag. 16.